SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1539)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1540)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo (D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 522, 901 e 915)

d'iniziativa dei deputati FAENZI, DA PRATO, CAPPELLONI, GIADRESCO, ALICI, DULBECCO, GUALANDI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
CONTI, PECCHIA TORNATI, SCARAMUCCI GUAITINI, CARMENO,
RAFFAELLI Edmondo, MOLINERI, SANGUINETI e QUERCIOLI (522);
SANESE, BIANCO Gerardo, BASSETTI, ABETE, ALLOCCA, ARMELLA,
BALESTRACCI, BELUSSI, CAPPELLI, CASTELLUCCI, CENI, FERRARI
Silvestro, FONTANA Elio, LAFORGIA, LATTANZIO, MASTELLA, NAPOLI, RUBBI Emilio, RUBINO, SANGALLI, SILVESTRI, VIETTI e
ZOLLA (901); SERVADEI, BALZAMO, AMODEO, BABBINI, CANEPA,
CRESCO, COLUCCI, FERRARI Marte, LABRIOLA, LA GANGA, LENOCI,
NONNE, SALADINO e SEPPIA (915).

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1981

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura dell'Ente)

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) provvede alla promozione turistica dell'Italia all'estero.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

(Funzioni ed attività)

L'ENIT persegue le finalità di cui al precedente articolo, secondo le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adottando iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali e in particolare i valori naturali, ambientali, storici, culturali e artistici del nostro Paese.

Provvede a sostenere con la propria struttura organizzativa, con appositi servizi di assistenza tecnica e misure similari l'attività di imprese, o organizzazioni che concorrano alla promozione turistica italiana all'estero.

Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi ed enti pubblici a carattere nazionale.

L'Ente cura la realizzazione di un sistema di informazioni e di studi e ricerche sui mercati turistici internazionali; la raccolta ed elaborazione, in collaborazione con l'ISTAT, dei dati statistici sul movimento turistico; la raccolta e lo studio della legislazione internazionale concernente il turismo. I risultati dei menzionati studi, ricerche, indagini sono tempestivamente comunicati allo Stato e alle Regioni.

L'Ente ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonchè uffici turistici alle frontiere.

Realizza, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale.

Art. 3.

(Programmi promozionali)

L'ENIT elabora il programma promozionale nazionale ed opera sulla base di piani annuali e pluriennali predisposti con il concorso delle Regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo.

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie di ciascuna Regione, le Regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e le altre che esse intendono realizzare in via autonoma.

I programmi delle Regioni devono pervenire all'ENIT entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT, che è tenuto a presentarlo, insieme al programma delle iniziative che le Regioni realizzeranno autonomamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il successivo mese di luglio.

Il predetto Ministero fa pervenire all'ENIT entro sessanta giorni le proprie osservazioni.

Il programma promozionale definitivo è trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo e alle Regioni entro il successivo mese di ottobre.

Art. 4.

(Organi)

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 5.

(Presidente)

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il presidente vigila sulla esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione e sull'andamento della gestione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonchè quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 6.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

- a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonchè delle Province autonome di Trento e Bolzano:
- b) da 6 rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali;
- c) da 3 esperti in materie turistiche designati dall'ANCI;
- d) da 8 esperti in materie turistiche di cui 3 rappresentanti dei datori di lavoro, 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali, 2 rappresentanti del movimento cooperativo appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo;
- e) da 4 esperti in materie turistiche in rappresentanza rispettivamente dell'Automobile club d'Italia (ACI), dell'Alitalia, della Compagnia italiana turismo (CIT), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- f) da 1 rappresentante del personale dell'Ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione, si provvede, entro trenta giorni alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo

di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art. 7.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali, in correlazione con la programmazione economica generale;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
 - c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera;
- e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;
- f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il consiglio di amministrazione ha altresì il compito di predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e c) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) e f) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Art. 8.

(Statuto dell'Ente)

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

(Comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, da cinque componenti eletti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'articolo 6, ultimo comma, ed in particolare delibera:

- a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;
- b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;
 - d) le liti attive e passive;
- e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonchè gli atti che siano ad esso demandati dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 10.

(Controllo della gestione)

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalità previste dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ai Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro e alle Regioni.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 11.

(Direttore generale)

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, senza diritto a voto deliberativo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 12.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanzario dell'Ente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle Regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
 - c) proventi patrimoniali di gestione;
 - d) altre entrate eventuali.

Art. 13.

(Contributo dello Stato)

A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi. La misura del contributo statale può essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi e 985 milioni, per gli anni 1980 e 1981, si provvede a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Applicabilità della legge 11 febbraio 1980, n. 26)

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'ENIT il cui coniuge, anche esso dipendente dell'ENIT, sia destinato a prestare servizio all'estero.

Art. 15.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 5 avrà validità dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.